

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario**(Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)**

(2017/C 215/01)

Indice

	<i>Pagina</i>
1 Introduzione	1
2 Scopo	4
3 Principali fondamentali	5
3.1 Comunicazione di informazioni rilevanti	5
3.2 Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili	7
3.3 Informazioni complete ma concise	7
3.4 Informazioni strategiche e lungimiranti	8
3.5 Informazioni orientate alle parti interessate	9
3.6 Informazioni coerenti e sistematiche	9
4 Contenuto	9
4.1 Modello aziendale	10
4.2 Politiche e dovuta diligenza	10
4.3 Risultato	12
4.4 Rischi principali e loro gestione	12
4.5 Indicatori fondamentali di prestazione	13
4.6 Aspetti tematici	14
5 Standard di comunicazione	19
6 Divulgazione in merito alla diversità del consiglio	19

1 INTRODUZIONE

La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (qui di seguito la «Direttiva») è entrata in vigore il 6 dicembre 2014. Tale direttiva modifica la direttiva 2013/34/UE⁽²⁾ relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Le imprese interessate inizieranno ad applicare la direttiva a partire dal 2018 per le informazioni relative all'esercizio finanziario 2017.

⁽¹⁾ GUL 330 del 15.11.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 182 del 29.6.2013, pag. 19.

In questo modo si prevede di ottenere una maggiore trasparenza al fine di rendere le imprese ⁽¹⁾ più resilienti e di consentire loro di ottenere prestazioni migliori in termini sia finanziari, sia non finanziari. Nel tempo questo approccio porterà a una crescita e a un'occupazione più robuste e a una maggiore fiducia tra le parti interessate, ivi compreso tra gli investitori e i consumatori. La gestione d'impresa trasparente è anche coerente con gli investimenti a più lungo termine.

Gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario si applicano a talune imprese di grandi dimensioni che hanno più di 500 dipendenti, in quanto il costo di imporre alle piccole e medie imprese di applicare tali obblighi potrebbe superare i benefici. Questo approccio mantiene gli oneri amministrativi a un livello minimo. Piuttosto che presentare una relazione esaustiva e dettagliata, le imprese sono tenute a comunicare informazioni utili e pertinenti, necessarie per comprendere l'andamento delle stesse, i loro risultati, la loro posizione, nonché l'impatto della loro attività. Inoltre, le divulgazioni di informazioni possono essere effettuate a livello di gruppo, piuttosto che di ciascuna impresa associata facente parte di un gruppo. La Direttiva offre altresì alle imprese una significativa flessibilità concedendo loro di comunicare le informazioni pertinenti nel modo che ritengono più utile, ivi incluso tramite una relazione distinta. Le imprese possono basarsi su standard internazionali, unionali o nazionali.

Una comunicazione di informazioni di carattere non finanziario adeguata rappresenta un elemento essenziale per consentire un finanziamento sostenibile. Il 28 ottobre 2016 la Commissione europea ha deciso di istituire un gruppo di esperti ad alto livello sul finanziamento sostenibile. Tale decisione si basa sull'obiettivo della Commissione di sviluppare una strategia dell'UE trasversale e globale sul finanziamento sostenibile nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali. Il gruppo dovrebbe presentare alla Commissione una serie di raccomandazioni politiche entro la fine del 2017.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi

Il 22 novembre 2016, in risposta all'Agenda globale 2030 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, la Commissione europea ha pubblicato la sua comunicazione «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe» ⁽²⁾. Gli obblighi di informativa derivanti dalla Direttiva forniscono un contributo importante agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ad esempio all'obiettivo n. 12 «Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo» ⁽³⁾ e all'obiettivo n. 5 «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze» ⁽⁴⁾.

Tali obblighi contribuiscono altresì all'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima, in particolare si prevede che una maggiore trasparenza porti a flussi finanziari più coerenti con un percorso verso ridotte emissioni di gas a effetto serra e uno sviluppo resistente ai cambiamenti climatici.

Consiglio per la stabilità finanziaria

Su richiesta dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, nel dicembre 2015 il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha istituito una task force guidata dal settore dell'industria per sviluppare raccomandazioni per comunicazioni volontarie dei rischi finanziari relativi al clima. Ciò va a integrare il lavoro svolto dal gruppo di studi sulla finanza verde del G20.

Il lavoro della task force è stato monitorato attentamente e tenuto in considerazione, per quanto possibile, nei presenti orientamenti ⁽⁵⁾. In termini generali, le raccomandazioni della task force riguardano settori già individuati dalla direttiva, quali la governance, la strategia, la gestione dei rischi e le metriche.

Orientamenti non vincolanti

L'articolo 2 della Direttiva fa riferimento agli «Orientamenti in materia di comunicazione» e stabilisce che «la Commissione [deve elaborare] orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. [...]».

Il considerando 17 della Direttiva precisa che, nella preparazione di detti orientamenti non vincolanti, «è opportuno che la Commissione tenga conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione».

⁽¹⁾ Per semplificare la lettura, i presenti orientamenti utilizzano il termine «impresa» nel fare riferimento al «soggetto» che deve effettuare la comunicazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una singola «impresa» o di un «gruppo» attraverso la sua impresa madre.

⁽²⁾ COM(2016) 739 final.

⁽³⁾ Obiettivo 12.6: «Incoraggiare le imprese, in particolare le imprese transnazionali di grandi dimensioni, ad adottare pratiche sostenibili e integrare informazioni sulla sostenibilità nel loro ciclo di informativa».

⁽⁴⁾ Obiettivo 5.5: «Garantire la partecipazione piena ed efficace delle donne e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica».

⁽⁵⁾ La relazione finale della task force dovrebbe essere presentata in occasione del vertice del G20 che si terrà il 7-8 luglio 2017.

Indipendentemente da ciò, le imprese possono scegliere di utilizzare standard di informativa di alta qualità, ampiamente accettati, nonché di farlo garantendo una conformità parziale o piena. Possono fare affidamento su standard internazionali, unionali o nazionali e, qualora procedano in tal senso, devono specificare gli standard che utilizzano.

La Commissione incoraggia le imprese ad avvalersi della flessibilità offerta dalla Direttiva per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. I presenti orientamenti non intendono infatti soffocare l'innovazione nelle pratiche di comunicazione.

Consultazione pubblica ⁽¹⁾

La Commissione ha svolto ampie consultazioni pubbliche, ivi inclusa una consultazione pubblica su vasta scala basata sul web. Il processo di consultazione ha incluso anche interviste con esperti, seminari con le parti interessate e una consultazione con il suddetto gruppo di esperti ad alto livello sul finanziamento sostenibile.

Standard nazionali, unionali e internazionali

Nella preparazione dei presenti orientamenti la Commissione ha riesaminato gli standard nazionali, unionali e internazionali. I presenti orientamenti devono molto alla leadership e alla conoscenza delle organizzazioni che stanno dietro tali standard. In particolare, i principi e i contenuti descritti nel presente documento si fondano in gran parte su standard quali:

- il CDP (ex *Carbon Disclosure Project*),
- il *Climate Disclosure Standards Board*,
- gli *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk areas* (in inglese) [Orientamenti dell'OCSE in materia di dovuta diligenza per catene di fornitura responsabili provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio] e le integrazioni a tale documento,
- il sistema di ecogestione e audit (EMAS) e i relativi documenti di riferimento settoriali,
- il documento *KPIs for ESG: A Guideline for the Integration of ESG Into Financial Analysis and Corporate Valuation* (in inglese) [Indicatori fondamentali di prestazione per i criteri ambientali, sociali e di governance: orientamenti per l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nell'analisi finanziaria e nella valutazione aziendale] della Federazione europea delle associazioni degli analisti finanziari,
- la *Global Reporting Initiative*,
- il documento *Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains* (in inglese) [Orientamenti per catene di fornitura agricole responsabili] sviluppato dalla FAO e dall'OCSE,
- il documento *Guidance on the Strategic Report* (in inglese) [Orientamenti sulla relazione strategica] redatto dal *Financial Reporting Council* del Regno Unito,
- il documento *Guidelines for Multinational Enterprises* (in inglese) [Orientamenti per le imprese multinazionali] dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici,
- i *Guiding Principles on Business and Human Rights* (in inglese) [principi guida per lo standard di comunicazione su imprese e diritti umani],
- la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione,
- il documento «Il framework <IR> internazionale» [IR: Reporting integrato],
- il documento «*Model Guidance on reporting ESG information to investors*» (in inglese) [Orientamenti modello in materia di comunicazione agli investitori di informazioni ambientali, sociali e di governance] della *Sustainable Stock Exchanges Initiative* delle Nazioni Unite,
- il *Natural Capital Protocol*,

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sul processo di consultazione pubblica sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial-reporting/index_en.htm#related-documents (in inglese).

- i documenti «*Product Environmental Footprint Guide*» (in inglese) [Guida all'impronta ambientale dei prodotti] e «*Organisation Environmental Footprint Guide*» (in inglese) [Guida all'impronta ambientale delle organizzazioni],
- gli standard del *Sustainability Accounting Standards Board*,
- il codice della sostenibilità del *Nachhaltigkeitsrat* (Consiglio tedesco per lo sviluppo sostenibile),
- il documento «*Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy*» (in inglese) [Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale] dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
- l'iniziativa *United Nations (UN) Global Compact* [Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite],
- gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite contenuti nella risoluzione del 25 settembre 2015 «*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*» (in inglese) [Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile],
- il documento delle Nazioni Unite *Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework* (in inglese) [Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare»].

Importante

Il presente documento è stato redatto a norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE per aiutare le imprese interessate a comunicare le informazioni di carattere non finanziario in maniera rilevante, utile, coerente e comparabile. La presente comunicazione fornisce orientamenti non vincolanti e non introduce nuovi obblighi giuridici. Nella misura in cui la presente comunicazione contenga eventuali interpretazioni della direttiva 2014/95/UE, la posizione della Commissione non pregiudica alcuna interpretazione di tale direttiva che possa essere emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le imprese che utilizzano i presenti orientamenti possono basarsi anche su standard internazionali, unionali o nazionali. Il presente documento non è una norma tecnica, di conseguenza, né coloro che preparano le dichiarazioni di carattere non finanziario né alcuna parte che agisca per conto degli stessi o altrimenti, dovrebbe sostenere che dette dichiarazioni sono conformi al presente documento.

2 SCOPO

I presenti orientamenti intendono aiutare le imprese a comunicare informazioni di carattere non finanziario (relative ad aspetti ambientali, sociali e di governance) di qualità, pertinenti, utili, coerenti e più comparabili in modo tale da favorire una crescita e un'occupazione sostenibili e resilienti e da offrire trasparenza alle parti interessate. I presenti orientamenti non vincolanti vengono proposti in quanto rientrano nel quadro degli obblighi di informativa stabiliti dalla Direttiva. Essi hanno lo scopo di aiutare le imprese a redigere dichiarazioni di carattere non finanziario pertinenti, utili e concise in conformità con gli obblighi sanciti dalla Direttiva. Sono stati compiuti sforzi significativi per evitare oneri amministrativi indebiti, comunicazioni standardizzate o un mero esercizio di spunta di caselle.

I presenti orientamenti non vincolanti pongono l'accento sulle informazioni di carattere non finanziario pertinenti, utili e comparabili in conformità con l'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Il presente documento è rivolto alle imprese alle quali la Direttiva impone di comunicare informazioni di carattere non finanziario nella loro relazione sulla gestione. Tuttavia, i presenti orientamenti non vincolanti potrebbero rappresentare le migliori prassi per tutte le imprese che comunicano informazioni di carattere non finanziario, ivi incluse altre imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.

La Commissione europea ha preparato i presenti orientamenti per sviluppare una metodologia basata su principi, pertinente per le imprese afferenti a tutti i settori economici, che aiuti tali imprese a comunicare informazioni di carattere non finanziario pertinenti, utili e comparabili. Nel procedere in tal senso la Commissione ha tenuto conto delle migliori prassi, degli sviluppi pertinenti e dei risultati delle iniziative correlate, sia all'interno dell'Unione europea, sia a livello internazionale.

I presenti orientamenti si inseriscono nel contesto della relazione sulla gestione. Tuttavia, a norma dell'articolo 1 della Direttiva è possibile optare per una presentazione alternativa della dichiarazione di carattere non finanziario.

L'intento è quello di fornire orientamenti equilibrati e flessibili in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in modo tale da aiutare le imprese a comunicare informazioni materiali in maniera coerente e sistematica. Per quanto possibile, i presenti orientamenti dovrebbero contribuire a garantire la comparabilità tra imprese e settori.

Questo approccio riconosce l'ampia diversità delle imprese e dei settori coinvolti, nonché delle circostanze che le imprese devono fornire nelle loro comunicazioni. Sono stati compiuti sforzi notevoli per evitare un approccio indifferenziato, valido per tutti, e una metodologia troppo prescrittiva.

I presenti orientamenti riconoscono l'importanza dei collegamenti e delle interrelazioni di informazione (connettività), indipendentemente dal fatto che essi avvengano tra aspetti diversi di informazioni di carattere non finanziario o tra informazioni di carattere finanziario e non finanziario.

3 PRINCIPI FONDAMENTALI

3.1 Comunicazione di informazioni rilevanti

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che le imprese interessate:

«[...] [devono includere] nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni [...] in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività [...]».

La rilevanza è un concetto già comunemente utilizzato da coloro che preparano le informazioni finanziarie, dai revisori e dagli utilizzatori di dette informazioni. Una comprensione approfondita da parte di un'impresa dei componenti fondamentali della sua catena del valore consente di individuare le questioni chiave e di valutare ciò che rende le informazioni rilevanti.

L'articolo 2, punto 16, della direttiva in materia di contabilità (2013/34/UE) definisce le informazioni rilevanti come «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

La Direttiva introduce un nuovo elemento da prendere in considerazione nella valutazione della rilevanza delle informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento alle informazioni «in misura necessaria alla comprensione [...] dell'impatto della [...] attività [dell'impresa]»⁽¹⁾.

Il considerando 8 della Direttiva stabilisce che «le imprese che sono soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi di gravi ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati⁽²⁾. [...]».

L'impatto delle attività di un'impresa costituisce una considerazione pertinente quando si effettuano comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Le ripercussioni interessate possono essere positive o negative e le divulgazioni rilevanti dovrebbero trattare entrambe in maniera chiara ed equilibrata. Una dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni dell'impresa necessarie per le parti interessate pertinenti.

Le informazioni rilevanti devono essere valutate all'interno di un contesto. Le informazioni possono infatti essere rilevanti in un contesto ma possono non esserlo in un altro. Le questioni da considerare per l'inclusione nella dichiarazione di carattere non finanziario sono specifiche delle circostanze aziendali, tenendo conto di situazioni concrete e di considerazioni settoriali. È probabile che le imprese appartenenti a un dato settore condividano sfide ambientali, sociali e di governance simili, ad esempio in virtù delle risorse sulle quali possono contare per produrre beni e servizi oppure delle ripercussioni che possono avere sulle persone, sulla società e sull'ambiente. Di conseguenza, può essere opportuno confrontare direttamente le comunicazioni pertinenti di informazioni di carattere non finanziario di imprese afferenti allo stesso settore.

Le imprese possono comunicare una vasta gamma di potenziali questioni. Un'impresa valuta quali informazioni siano rilevanti sulla base della sua analisi della misura in cui tali informazioni siano importanti nella comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Tale valutazione della rilevanza dovrebbe tener conto tanto di fattori interni quanto di quelli esterni⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva.

⁽²⁾ Il Considerando 8 della Direttiva indica anche che «[...] la gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni nonché, ove opportuno e proporzionato, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto».

⁽³⁾ Ad esempio, le imprese potrebbero utilizzare l'analisi preliminare di cui all'allegato I del regolamento EMAS (regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1221>)

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Una banca può ritenere che il proprio consumo di acqua presso gli uffici e le filiali non sia un aspetto rilevante da includere nella sua relazione sulla gestione. Al contrario, detta banca può considerare che gli impatti sociali e ambientali dei progetti che essa finanzia e il suo ruolo nel sostenere l'economia reale di una città, di una regione o di un paese costituiscano informazioni rilevanti.

Nel valutare la rilevanza delle informazioni possono essere presi in considerazione diversi fattori, tra i quali:

- *modello aziendale, strategia e rischi principali*: gli obiettivi, le strategie, l'approccio e i sistemi di gestione, i valori, le attività materiali e immateriali, la catena del valore e i rischi principali di un'impresa sono considerazioni rilevanti,
- *principali questioni settoriali*: è probabile che questioni simili siano rilevanti per imprese che operano nello stesso settore o che condividono catene di fornitura. Argomenti già individuati da concorrenti, clienti o fornitori sono probabilmente rilevanti per un'impresa ⁽¹⁾,
- *interessi e aspettative delle parti interessate*: ci si aspetta che le imprese intrattengano relazioni con parti interessate pertinenti e cerchino di raggiungere una buona comprensione dei loro interessi e delle loro preoccupazioni,
- *impatto delle attività*: ci si aspetta che le imprese considerino la gravità effettiva e potenziale e la frequenza delle ripercussioni delle loro attività. Ciò comprende le ripercussioni determinate dai loro prodotti, dai loro servizi e delle loro relazioni commerciali (ivi inclusi aspetti legati alla catena di fornitura),
- *politiche pubbliche e stimoli normativi*: le politiche pubbliche e la normativa possono avere ripercussioni su circostanze specifiche di un'impresa e possono influenzare la rilevanza.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può ritenere che le ripercussioni lungo la sua catena di fornitura a monte rappresentino degli aspetti pertinenti e rilevanti e, quindi, comunicare informazioni in merito alle stesse di conseguenza. Può trattarsi di ripercussioni dirette o indirette. Ad esempio, un'impresa produttrice di acqua minerale può prendere in considerazione misure specifiche adottate per proteggere le risorse idriche sulle quali essa fa affidamento.

Le imprese possono spiegare i processi e le disposizioni di governance utilizzati per effettuare la loro valutazione della rilevanza ⁽²⁾.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa che ha ripercussioni sull'utilizzazione del suolo e sul cambiamento dell'ecosistema (si pensi ad esempio alla deforestazione), direttamente oppure attraverso la propria catena di fornitura, può prendere in considerazione l'opportunità di divulgare informazioni in merito alla dovuta diligenza applicata.

Si prevede che le valutazioni della rilevanza siano riesaminate con cadenza regolare al fine di garantire che le questioni oggetto di comunicazione continuino a essere rilevanti. Tali riesami dovrebbero essere più frequenti nelle imprese e nei settori più dinamici e innovativi oppure nelle imprese che cambiano e adattano i propri modelli o le proprie politiche aziendali, anche in relazione ad aspetti di dovuta diligenza. Possono invece essere meno frequenti in circostanze più stabili.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa coinvolta nelle catene di fornitura di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio può ritenere opportuno comunicare informazioni in merito alla dovuta diligenza applicata per garantire il rispetto dei diritti umani da parte di tale impresa e assicurare che la stessa non contribuisca al conflitto.

⁽¹⁾ Ad esempio, i documenti di riferimento settoriali dell'EMAS definiscono migliori prassi e indicatori relativi ad aspetti ambientali.

⁽²⁾ Ad esempio, le imprese che attuano un sistema di gestione della qualità o un sistema di gestione ambientale (ad esempio ISO 14001 o EMAS) oppure che effettuano una valutazione ambientale del ciclo di vita possono fare affidamento su questi strumenti per sostenere la loro valutazione della rilevanza e comunicare informazioni su aspetti significativi.

3.2 Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe prendere in giusta considerazione gli aspetti favorevoli e sfavorevoli e le informazioni dovrebbero essere valutate e presentate in maniera imparziale.

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe considerare tutte le informazioni in ingresso disponibili e attendibili, tenendo conto delle esigenze di informazione delle parti interessate. Gli utilizzatori delle informazioni non devono essere fuorviati da dichiarazioni errate rilevanti, dall'omissione di informazioni rilevanti o dalla comunicazione di informazioni non rilevanti.

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe distinguere chiaramente i fatti dai punti di vista e dalle interpretazioni.

Le informazioni possono essere rese più corrette e più accurate, ad esempio, adottando i seguenti accorgimenti:

- opportune disposizioni in materia di governance aziendale (ad esempio, conferendo a taluni membri indipendenti del consiglio o a un comitato del consiglio competenze in materia di sostenibilità e/o trasparenza),
- prove robuste e affidabili, controllo interno e rendicontazione,
- coinvolgimento effettivo delle parti interessate, e
- assicurazione esterna indipendente.

Inoltre, è possibile rendere le informazioni più comprensibili utilizzando un linguaggio semplice e una terminologia coerente, evitando la standardizzazione e, ove necessario, fornendo definizioni per i termini tecnici.

Al fine di facilitarne la comprensione le informazioni rilevanti dovrebbero essere fornite facendo riferimento a un contesto appropriato. Ad esempio, i risultati ottenuti da un'impresa possono essere presentati facendo riferimento alle sue strategie e ai suoi obiettivi più ampi. Le imprese sono tenute a descrivere come le questioni non finanziarie interagiscano con la strategia, i rischi principali e le politiche dell'impresa nel lungo termine.

Un'impresa dovrebbe spiegare il campo di applicazione e i limiti delle informazioni comunicate, in particolare nel caso in cui talune informazioni riguardino soltanto un segmento o più segmenti dell'impresa stessa, oppure escludano segmenti specifici.

La comprensibilità può essere migliorata anche spiegando aspetti interni essenziali delle informazioni comunicate, come ad esempio i metodi di misurazione, le ipotesi sottese e le fonti utilizzate.

La dichiarazione di carattere non finanziario non si limita a fornire elenchi di indicatori fondamentali di prestazione. Per poter comprendere adeguatamente l'andamento, i risultati, la sua situazione e l'impatto di un'impresa, è necessario comunicare tanto informazioni qualitative quanto informazioni quantitative. Mentre le informazioni quantitative possono essere efficaci nel comunicare alcune questioni non finanziarie (indicatori fondamentali di prestazione, obiettivi, ecc.), le informazioni qualitative forniscono contesto e rendono la dichiarazione di carattere non finanziario più utile e più facile da comprendere. Una combinazione di rendicontazione discorsiva, informazioni quantitative e supporti visivi di presentazione⁽¹⁾ rende la comunicazione più efficace e trasparente.

Comunicare le informazioni impiegando una lingua degli affari comunemente utilizzata, in aggiunta alla lingua nazionale di un'impresa, può migliorare la trasparenza di tale impresa e contribuire a rendere le informazioni più accessibili agli investitori e alle altre parti interessate pertinenti.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa che divulga determinati indicatori fondamentali di prestazione può aumentare la trasparenza fornendo informazioni su scopo e collegamento alla strategia aziendale; definizioni e metodologia; fonti di informazione, ipotesi e limitazioni; portata delle attività in questione; parametri di riferimento; obiettivi; tendenze; cambiamenti nelle metodologie (se presenti); e spiegazioni qualitative dei risultati passati e previsti.

3.3 Informazioni complete ma concise

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che le imprese interessate:

«[...] [devono includere] nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività [...]».

⁽¹⁾ Grafici, diagrammi, schemi, ecc.

Quanto meno devono essere comunicate informazioni rilevanti in merito a talune categorie di questioni esplicitamente menzionate nella Direttiva, tra le quali rientrano:

- questioni ambientali, sociali e attinenti al personale,
- il rispetto dei diritti umani,
- aspetti legati alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Inoltre le imprese dovrebbero comunicare qualsiasi altra informazione rilevante.

Si prevede che le divulgazioni di informazioni rilevanti forniscano una rappresentazione completa di un'impresa nell'anno di riferimento. Ciò si riferisce alla portata delle informazioni comunicate. Tuttavia, il grado di approfondimento delle informazioni comunicate in merito a una determinata questione dipende dalla rilevanza delle informazioni. Un'impresa dovrebbe concentrarsi sul fornire informazioni che presentano una portata e un grado di approfondimento tali da consentire alle parti interessate di comprendere l'andamento dell'impresa, i suoi risultati, la sua situazione e l'impatto delle sue attività.

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe inoltre essere concisa ed evitare di fornire informazioni non rilevanti. La comunicazione di informazioni non rilevanti può rendere la dichiarazione di carattere non finanziario meno facile da comprendere dato che occulterebbe le informazioni rilevanti. Si dovrebbe evitare di fornire informazioni generiche o standardizzate che non siano rilevanti.

La dichiarazione di carattere non finanziario può includere rimandi interni o esterni per consentire un'esposizione concisa, limitare le ripetizioni e fornire collegamenti ad altre informazioni ⁽¹⁾.

Esempio

Un'impresa può riassumere informazioni, concentrarsi sulle informazioni rilevanti, eliminare informazioni generiche, limitare i dettagli, evitare elementi che non sono più rilevanti, utilizzano rimandi interni ed esterni, ecc.

3.4 Informazioni strategiche e lungimiranti

La dichiarazione dovrebbe fornire approfondimenti in merito al modello aziendale di un'impresa, alla sua strategia e alla sua attuazione, nonché spiegare le implicazioni a breve, a medio e a lungo termine delle informazioni comunicate.

Le imprese sono tenute a divulgare informazioni rilevanti sul loro modello aziendale, nonché sulla loro strategia e sui loro obiettivi. Le comunicazioni dovrebbero fornire approfondimenti sull'approccio strategico alle tematiche rilevanti di carattere non finanziario: che cosa fa un'impresa, come lo fa e perché lo fa.

Ciò non pregiudica un'adeguata considerazione di informazioni commerciali sensibili. Le informazioni pertinenti possono essere fornite in termini più ampi che trasmettano comunque informazioni utili agli investitori e alle altre parti interessate.

Comunicando obiettivi, parametri di riferimento e impegni, un'impresa può aiutare gli investitori e le altre parti interessate a inserire i risultati conseguiti dalla stessa in un contesto. Ciò può essere utile per valutare le prospettive future. Il monitoraggio esterno degli impegni e dei progressi verso gli obiettivi promuove maggiore trasparenza nei confronti delle parti interessate. Gli obiettivi e i parametri di riferimento possono essere presentati in termini qualitativi o quantitativi. Se opportuno, le imprese possono comunicare informazioni pertinenti in base a scenari basati sulla scienza.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può comunicare qual è il suo approccio a una strategia aziendale sostenibile e come i risultati ambientali, sociali e di governance possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali della stessa. Può anche comunicare gli obiettivi relativi agli indicatori fondamentali di prestazione comunicati e spiegare le incertezze e i fattori che possono sostenere informazioni previsionali e prospettive future.

Le informazioni previsionali consentono agli utilizzatori delle informazioni di valutare meglio la resilienza e la sostenibilità dell'andamento, della posizione, dei risultati e dell'impatto dell'impresa nel corso del tempo. Inoltre, aiutano gli utilizzatori a misurare i progressi dell'impresa nella realizzazione di obiettivi a lungo termine.

⁽¹⁾ L'utilizzo di rimandi interni ed esterni deve essere intelligente e di facile utilizzo, ad esempio, applicando la regola pratica che consente «massimo un clic al di fuori dalla relazione».

Esempio

Un'impresa può comunicare informazioni pertinenti basate sull'impatto atteso degli scenari di cambiamento climatico fondati su basi scientifiche in materia di strategie e attività. In alternativa, può comunicare obiettivi per ridurre il numero di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

3.5 Informazioni orientate alle parti interessate

Le imprese sono tenute a considerare le necessità di informazioni di tutte le parti interessate. Dovrebbero concentrarsi sulle necessità delle parti interessate intese come un gruppo collettivo piuttosto che sulle necessità o sulle preferenze di singoli soggetti o parti interessate atipiche o con esigenze irragionevoli di informazioni.

Ove opportuno tali soggetti possono includere, tra gli altri: investitori, lavoratori, consumatori, fornitori, clienti, comunità locali, autorità pubbliche, gruppi vulnerabili, parti sociali e società civile.

Le imprese dovrebbero fornire informazioni pertinenti e utili in merito alle loro interazioni con le parti interessate e alle modalità seguite per tenere conto delle necessità di informazioni delle stesse. Ad esempio, la norma ISO 26000 e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali forniscono indicazioni utili a tale proposito.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può divulgare informazioni rilevanti sulle proprie interazioni con le parti interessate e spiegare come tali attività influenzino le sue decisioni, i suoi risultati e l'impatto delle loro attività.

3.6 Informazioni coerenti e sistematiche

Ci si aspetta che la dichiarazione di carattere non finanziario sia coerente con altri elementi della relazione sulla gestione.

Creare dei collegamenti chiari tra le informazioni presentate nella dichiarazione di carattere non finanziario e le altre informazioni comunicate nella relazione sulla gestione rende dette informazioni più utili, pertinenti e coerenti. La relazione sulla gestione dovrebbe essere considerata come un unico insieme di informazioni equilibrate e coerenti.

Dato che i contenuti sono correlati tra loro, spiegare i legami fondamentali tra di essi facilita la comprensione delle informazioni rilevanti e delle interdipendenze tra le stesse da parte degli investitori e di altre parti interessate.

Il contenuto della relazione di carattere non finanziario dovrebbe essere coerente nel tempo. Ciò consente agli utilizzatori delle informazioni di comprendere e confrontare i cambiamenti passati e presenti in relazione all'andamento, alla posizione, ai risultati e all'impatto di un'impresa e di fidarsi delle informazioni previsionali.

La coerenza nella scelta degli indicatori fondamentali di prestazione e nella metodologia attuata per la loro applicazione è importante affinché la dichiarazione di carattere non finanziario sia comprensibile e affidabile. Tuttavia, potrebbero essere necessari degli aggiornamenti dato che gli indicatori fondamentali di prestazione possono diventare obsoleti o che possono essere sviluppate metodologie nuove e migliori che migliorano la qualità delle informazioni. Le imprese sono tenute a spiegare eventuali cambiamenti apportati alla loro politica o metodologia di comunicazione, le ragioni che hanno motivato tali cambiamenti e i loro effetti (ad esempio, rispondendo informazioni passate, mostrando chiaramente l'effetto del cambiamento delle politiche o delle metodologie di comunicazione).

Esempio

Un'impresa può individuare relazioni e legami tra il suo modello aziendale e aspetti di lotta alla corruzione attiva e passiva.

4 CONTENUTO

Si prevede che le imprese individuino gli aspetti tematici specifici e le informazioni rilevanti da includere nelle loro comunicazioni di informazioni in maniera corretta, equilibrata e completa, coinvolgendo anche le parti interessate pertinenti.

Le informazioni contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario sono interconnesse. Ad esempio, i risultati riflettono non soltanto quello che un'impresa fa (attraverso il suo modello aziendale, le sue politiche e le sue strategie), bensì anche le circostanze e i rischi specifici dell'impresa e la sua efficacia nella gestione di tali rischi. Spiegare i legami e le interdipendenze principali migliora la qualità della relazione.

Nel preparare la dichiarazione di carattere non finanziario le imprese dovrebbero tenere debitamente conto delle norme sulla protezione dei dati personali ⁽¹⁾.

4.1 Modello aziendale

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario contiene informazioni, tra cui:

a. «una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa».

Il modello aziendale di un'impresa descrive come essa genera e conserva il valore attraverso i suoi prodotti o servizi nel lungo termine. Il modello aziendale fornisce un contesto per la relazione sulla gestione nel suo complesso. Mette a disposizione una panoramica del funzionamento dell'impresa e della logica della sua struttura, descrivendo come essa trasforma gli elementi in ingresso in elementi in uscita attraverso le sue attività aziendali. In termini più semplici, spiega cosa fa un'impresa, nonché come e perché lo fa.

Nel descrivere il loro modello aziendale le imprese possono considerare la possibilità di includere informazioni appropriate relative a:

- il loro contesto imprenditoriale,
- la loro organizzazione e la loro struttura,
- i mercati in cui operano,
- i loro obiettivi e le loro strategie, e
- le tendenze e i fattori principali che possono influenzare il loro sviluppo futuro.

Le imprese possono valutare l'opportunità di utilizzare indicatori fondamentali di prestazione per spiegare il loro modello aziendale, le tendenze principali, ecc.

È previsto che le imprese spieghino il loro modello aziendale in maniera chiara, comprensibile e fattuale. Un modello aziendale è qualcosa di specifico e le imprese dovrebbero evitare di comunicare informazioni non rilevanti di natura promozionale o ambiziosa che distolgono l'attenzione dalle informazioni rilevanti.

Le imprese sono tenute a mettere in evidenza e a fornire spiegazioni per eventuali cambiamenti rilevanti nel loro modello aziendale verificatisi durante l'anno di riferimento.

Esempio

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di divulgare informazioni specifiche che spieghino:

- i principali prodotti che essa realizza e come soddisfa le esigenze dei consumatori/clienti;
- come vengono realizzati tali prodotti e che cosa rende il suo approccio di produzione concorrenziale e sostenibile;
- le caratteristiche del mercato in cui l'impresa opera e come lo stesso può evolversi.

4.2 Politiche e dovuta diligenza

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario contiene informazioni che comprendono:

b. «una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate».

Le imprese dovrebbero comunicare informazioni rilevanti che forniscano una rappresentazione corretta delle loro politiche. Dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di comunicare informazioni sui loro approcci ad aspetti fondamentali di carattere non finanziario, sui principali obiettivi e su come esse stiano pianificando di conseguire tali obiettivi e di attuare tali piani. Tutte le divulgazioni di informazioni dovrebbero tenere conto delle circostanze specifiche dell'impresa. Nel contesto di tali divulgazioni un'impresa può spiegare le responsabilità e le decisioni della sua direzione e del suo consiglio di amministrazione, nonché come le allocazioni di risorse ci relazionano agli obiettivi, alla gestione dei rischi e ai risultati auspicati. Ad esempio, un'impresa può spiegare aspetti pertinenti di governance ⁽²⁾, ivi inclusa la supervisione da parte del consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Ad esempio in relazione ad aspetti relativi alle condizioni climatiche o alle condizioni di occupazione.

Esempio

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di divulgare informazioni in merito alle persone all'interno della sua organizzazione e della sua struttura di governance competenti per la definizione, l'implementazione e il monitoraggio di una politica specifica, ad esempio, su questioni relative al clima ⁽¹⁾. Può anche descrivere il ruolo e le responsabilità del consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza in materia di politiche ambientali, sociali e di diritti umani.

I processi di dovuta diligenza riguardano le politiche, la gestione dei rischi e i risultati e vengono attuati da un'impresa al fine di garantire che la stessa sia in grado di realizzare un obiettivo concreto (ad esempio per assicurare che le emissioni di carbonio siano inferiori a un determinato livello o che le catene di fornitura non siano intaccate dalla tratta di esseri umani). Tali processi aiutano a individuare, prevenire e attenuare eventuali ripercussioni negative esistenti e potenziali.

Le imprese dovrebbero comunicare informazioni rilevanti sui processi di dovuta diligenza applicati dalle stesse, ivi inclusi, ove opportuno e proporzionato, quelli relativi ai loro fornitori e alle loro catene di subappalto. Possono altresì valutare la possibilità di divulgare informazioni appropriate sulle decisioni prese per istituire tali processi e sulle modalità di funzionamento previste per detti processi, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e l'attenuazione delle ripercussioni negative. Le imprese possono altresì prendere in considerazione la possibilità di fornire informazioni pertinenti sulla definizione degli obiettivi e sulla misurazione dei progressi.

Ad esempio, i documenti di orientamento dell'OCSE dedicati a diversi settori, il documento delle Nazioni Unite «*Guiding Principles on Business and Human Rights*», la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale e la norma ISO 26000 forniscono utili indicazioni a proposito.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di effettuare divulgazioni in merito alle sue politiche volte a evitare l'uso di sostanze chimiche pericolose, sostanze estremamente preoccupanti o biocidi nel contesto dei suoi prodotti, delle sue operazioni e della sua catena di fornitura. Può anche divulgare le sue politiche in materia di ricerca, sviluppo e utilizzo di alternative sicure. Le imprese possono spiegare come valutano la qualità, la sicurezza e l'impatto ambientale delle sostanze chimiche che utilizzano e come soddisfano gli obblighi di legge in materia di sicurezza chimica (ad esempio REACH o CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio)).

Esempio

Un'azienda può divulgare informazioni pertinenti sulle modalità che essa adotta per individuare, valutare e gestire i rischi dovuti ai cambiamenti climatici ⁽¹⁾ e/o il capitale naturale.

Le imprese sono tenute a mettere in evidenza e a fornire spiegazioni per eventuali cambiamenti rilevanti nelle loro politiche principali e nei processi di dovuta diligenza verificatisi durante l'anno di riferimento.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la possibilità di divulgare le seguenti informazioni in merito alla salute e alla sicurezza:

- politiche in vigore sul luogo di lavoro,
- obbligazioni contrattuali negoziate con fornitori e subappaltatori,
- risorse allocate alla gestione dei rischi, all'informazione, alla formazione, al monitoraggio, alla revisione, alla cooperazione con le autorità locali e le parti sociali.

Può accadere che un'impresa non abbia sviluppato politiche in merito a determinate questioni che la stessa comunque considera rilevanti. In tal caso detta impresa dovrebbe fornire una spiegazione chiara e motivata per non aver sviluppato tali politiche. Si applicano comunque altri obblighi di comunicazione (ad esempio, modello aziendale, rischi principali, ecc.).

⁽¹⁾ Per ulteriori riferimenti, si rimanda alle conclusioni della task force guidata dal settore dell'industria sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima organizzate dall'FSB.

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che «per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta».

4.3 Risultato

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni, tra cui:

c. *«il risultato di tali politiche;».*

Le imprese dovrebbero fornire una rappresentazione utile, corretta ed equilibrata del risultato delle loro politiche.

Le informazioni di carattere non finanziario divulgate dalle imprese dovrebbero aiutare gli investitori e le altre parti interessate a comprendere e monitorare i risultati dell'impresa.

Le divulgazioni pertinenti sui risultati delle politiche possono fornire informazioni utili sui punti di forza e sulle vulnerabilità dell'impresa in esame. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe fornire una rappresentazione completa e concisa dei risultati delle operazioni e delle attività di un'impresa.

Le imprese possono valutare l'opportunità di spiegare la relazione tra i risultati di carattere finanziario e non finanziario, nonché come detta relazione sia gestita nel corso del tempo.

L'analisi dei risultati dovrebbe includere indicatori fondamentali di prestazione pertinenti di carattere non finanziario. Le imprese sono tenute a divulgare gli indicatori fondamentali di prestazione che considerano più utili per monitorare e valutare i progressi e sostenere la comparabilità tra imprese e settori. Ove opportuno, le imprese possono altresì valutare la possibilità di presentare e spiegare tali informazioni in relazione agli obiettivi e ai parametri di riferimento.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di includere divulgazioni specifiche che spieghino:

- le emissioni effettive di carbonio, l'intensità di carbonio,
- l'uso di sostanze chimiche pericolose o di biocidi,
- le ripercussioni e le dipendenze in termini di capitale naturale,
- un confronto rispetto agli obiettivi, gli sviluppi nel tempo,
- gli effetti attenuanti delle politiche attuate,
- i piani per ridurre le emissioni di carbonio.

4.4 Rischi principali e loro gestione

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni che comprendono:

d. *«i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;».*

Le imprese dovrebbero divulgare informazioni sui loro rischi principali e sulle modalità seguite per gestirli e attenuarli. Tali rischi possono riguardare le loro attività, i loro prodotti o i loro servizi, la loro catena di fornitura e le loro relazioni commerciali oppure altri aspetti. Ciò includerebbe una prospettiva adeguata sui rischi principali a breve, medio e lungo termine. Le imprese dovrebbero spiegare come i rischi principali possano influenzare il loro modello aziendale, le loro operazioni, i loro risultati finanziari e l'impatto delle loro attività.

È previsto che un'impresa divulghi informazioni rilevanti sui rischi principali, indipendentemente dal fatto che essi scaturiscano da decisioni o azioni proprie dell'impresa o da fattori esterni, nonché spieghi i processi utilizzati per individuare e valutare tali rischi.

Le divulgazioni, ove opportuno e proporzionato, dovrebbero includere informazioni rilevanti sulle catene di fornitura e di subappalto. Dovrebbero inoltre includere informazioni rilevanti su come un'impresa gestisce e attenua i rischi principali.

È previsto che un'impresa evidenzi e spieghi eventuali cambiamenti rilevanti, verificatisi nell'anno di riferimento, in relazione ai suoi rischi principali o al modo in cui essa li gestisce.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione l'opportunità di includere divulgazioni specifiche in merito a:

- prodotti difettosi con possibili effetti sulla sicurezza dei consumatori,
- politiche attuate per affrontare tale questione,
- misure di attenuazione che rispondono alle esigenze dei consumatori già colpiti da tali prodotti.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti sulle ripercussioni relative al clima sulle sue operazioni e sulla sua strategia, tenendo conto delle sue specifiche circostanze e includendo opportune valutazioni della probabilità e dell'utilizzo delle analisi di scenari ⁽¹⁾.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti sui rischi di danno legati ai diritti umani e alla tutela del lavoro e dell'ambiente nella sua catena di fornitura e di subappalto, nonché sulle modalità adottate dall'impresa per gestire e attenuare le potenziali ripercussioni negative.

4.5 Indicatori fondamentali di prestazione

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni che comprendono:

- e. «*gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa*».

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe includere resoconti rilevanti e divulgazioni basate su indicatori comunemente denominati indicatori fondamentali di prestazione.

Le imprese sono tenute a comunicare indicatori fondamentali di prestazione che siano utili tenendo conto delle loro circostanze specifiche. Tali indicatori fondamentali di prestazione dovrebbero essere coerenti con le metriche effettivamente utilizzate dall'impresa nei suoi processi interni di gestione e di valutazione dei rischi. Ciò rende le divulgazioni più pertinenti e utili, oltre a migliorare la trasparenza. La divulgazione di indicatori fondamentali di prestazione di elevata qualità e generalmente riconosciuti (ad esempio, metriche ampiamente utilizzate in un settore o per questioni tematiche specifiche) potrebbe altresì migliorare la comparabilità, in particolare per le imprese appartenenti allo stesso settore o alla stessa catena del valore.

Un'impresa dovrebbe divulgare indicatori fondamentali di prestazione che sono necessari per comprendere il suo andamento, i suoi risultati, la sua posizione e l'impatto della sua attività. Alcuni indicatori fondamentali di prestazione possono essere utili per un'ampia gamma di imprese e circostanze aziendali. Altri indicatori fondamentali di prestazione fanno maggiore riferimento ad aspetti e circostanze specifici di un determinato settore. Le imprese sono incoraggiate a divulgare indicatori fondamentali di prestazione rilevanti, sia generali sia settoriali. Considerando le loro circostanze specifiche e le necessità informative degli investitori e di altre parti interessate, le imprese dovrebbero fornire una rappresentazione corretta ed equilibrata utilizzando indicatori fondamentali di prestazione generali, settoriali e specifici dell'impresa.

Gli utilizzatori delle informazioni tendono ad apprezzare enormemente le informazioni quantitative in quanto esse aiutano a misurare i progressi, verificare la coerenza nel corso del tempo ed effettuare confronti. Resoconti adeguati volti a spiegare gli indicatori fondamentali di prestazione aiutano a rendere più comprensibile la dichiarazione di carattere non finanziario.

⁽¹⁾ Per ulteriori riferimenti, si rimanda alle conclusioni della task force guidata dal settore dell'industria sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima organizzate dall'FSB.

Gli indicatori fondamentali di prestazione sono inoltre considerati degli strumenti efficaci per collegare le informazioni qualitative e quantitative e per creare interrelazioni. Essi consentono alle imprese di fornire una rappresentazione equilibrata e completa in maniera concisa ed efficace.

Gli indicatori fondamentali di prestazione dovrebbero essere utilizzati in maniera coerente da un periodo di comunicazione all'altro, in modo da fornire informazioni affidabili sui progressi e sulle tendenze. Gli indicatori fondamentali di prestazione comunicati possono ovviamente evolversi nel corso del tempo per ragioni aziendali o tecniche. In questi casi, le imprese dovrebbero spiegare i motivi per i quali gli indicatori fondamentali di prestazione sono cambiati. Ove opportuno si può valutare la possibilità di ridefinire informazioni passate e spiegare in maniera chiara ed efficace l'effetto di tali cambiamenti.

Le imprese possono spiegare le modalità di raccolta dei dati, la metodologia e gli standard sui quali si sono basate. Possono altresì fornire un'analisi degli indicatori fondamentali di prestazione comunicati, spiegando ad esempio perché gli stessi sono aumentati o diminuiti nell'anno di riferimento e come detti indicatori potrebbero evolvere in futuro.

Le imprese possono presentare gli indicatori fondamentali di prestazione nel contesto degli obiettivi, dei risultati passati e del confronto con altre imprese, secondo quanto opportuno.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione divulgazioni appropriate sulle metriche e sugli obiettivi utilizzati per valutare e gestire gli aspetti pertinenti ambientali e relativi al clima ⁽¹⁾.

4.6 Aspetti tematici

L'articolo 1 della Direttiva indica che le imprese interessate «[devono includere] nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività [...]».

Le divulgazioni rilevanti dovrebbero fornire una rappresentazione equilibrata e completa dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua posizione e dell'impatto delle sue attività.

In determinate circostanze le imprese potrebbero ritenere che la divulgazione di informazioni dettagliate sugli sviluppi imminenti o su questioni oggetto di negoziazione potrebbe compromettere gravemente la loro posizione. Tuttavia, la divulgazione di informazioni riepilogative che non compromettano gravemente la stessa possono contribuire notevolmente alla realizzazione dell'obiettivo generale della trasparenza.

L'articolo 1 della Direttiva prevede che «gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui [...] la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa [...]».

Gli aspetti tematici sono spesso interconnessi tra loro. Ad esempio, una questione ambientale relativa alle operazioni, ai prodotti o alla catena di fornitura di un'impresa può avere ripercussioni sulla sicurezza e/o sulla salute di consumatori, dipendenti o fornitori oppure sulla reputazione del marchio. Le imprese sono tenute a fornire una rappresentazione chiara, corretta e completa che includa tutti gli aspetti pertinenti di una questione.

I punti che seguono costituiscono un elenco non esaustivo di aspetti tematici che si prevede che le imprese prendano in considerazione quando effettuano la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

a. Questioni ambientali

Si prevede che un'impresa divulghi informazioni pertinenti sulle ripercussioni effettive e potenziali delle sue operazioni sull'ambiente, nonché su come questioni ambientali correnti e prevedibili possano influenzare l'andamento, i risultati la posizione dell'impresa.

Tale divulgazione può includere:

- divulgazioni rilevanti in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento,
- impatto ambientale derivante dall'uso di energia,

⁽¹⁾ Per ulteriori riferimenti, si rimanda alle conclusioni della task force guidata dal settore dell'industria sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima organizzate dall'FSB.

- emissioni atmosferiche dirette e indirette ⁽¹⁾,
- uso e tutela delle risorse naturali (quali ad esempio l'acqua, la terra) e la corrispondente protezione della biodiversità,
- gestione dei rifiuti,
- impatti ambientali derivanti dal trasporto o dall'uso e dallo smaltimento di prodotti e servizi, e
- sviluppo di prodotti e servizi verdi.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può divulgare informazioni rilevanti basate su metodologie specificate in una normativa specifica. Ad esempio, gli allegati alla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione includono metodologie per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni. Si tratta di metodologie di valutazione del ciclo di vita che consentono alle imprese di individuare per ogni prodotto o per un'intera organizzazione: i) gli impatti più rilevanti; e ii) i loro processi di contribuzione e le loro emissioni lungo la catena di fornitura. Gli impatti ambientali possono essere comunicati separatamente oppure come un singolo punteggio aggregato.

Ove opportuno le imprese possono fare riferimento a informazioni rilevanti fornite nel contesto di specifici obblighi di comunicazione in materia ambientale ⁽²⁾.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione indicatori fondamentali di prestazione quali:

- il rendimento energetico e i miglioramenti dello stesso,
- il consumo di energia proveniente da fonti non rinnovabili e l'intensità energetica,
- le emissioni di gas a effetto serra in tonnellate metriche di CO₂ equivalente e l'intensità dei gas a effetto serra,
- le emissioni di altri inquinanti (misurate in valore assoluto e come intensità),
- l'estrazione di risorse naturali,
- gli impatti e le dipendenze in relazione al capitale naturale e alla biodiversità,
- la gestione dei rifiuti (ad esempio i rapporti di riciclaggio).

b. Questioni sociali e attinenti al personale

Le imprese sono tenute a fornire informazioni rilevanti su questioni sociali e attinenti al personale ⁽³⁾. Rientrano in tale contesto:

- l'attuazione di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
- questioni in materia di diversità, quali la diversità di genere e la parità di trattamento nel contesto dell'occupazione (ivi inclusi aspetti legati a età, sesso, orientamento sessuale, religione, disabilità, origine etnica e altri aspetti pertinenti),

⁽¹⁾ Ivi incluse emissioni di gas a effetto serra, sostanze tossiche, sostanze acidificanti ed eutrofizzanti, ecc.

⁽²⁾ Come ad esempio nel caso degli obblighi derivanti dalle direttive UE (direttiva sulle emissioni industriali, direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissione, direttiva quadro in materia di acque, REACH, direttiva relativa alle discariche di rifiuti, direttiva sui veicoli fuori uso, direttiva RAEE e direttiva RoHS) e dal registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 le informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o l'orientamento sessuale di una persona fisica sono considerate costituire una categoria particolare di dati personali che è vietato trattare a meno che non sia soddisfatta una delle condizioni specificate in detto articolo. Di conseguenza le imprese dovrebbero divulgare soltanto dati anonimizzati oppure dati aggregati (che impediscano l'identificazione delle persone fisiche) in relazione a tali questioni.

- questioni relative all'occupazione, ivi incluse la consultazione e/o la partecipazione dei lavoratori, le condizioni di impiego e di lavoro,
- le relazioni sindacali, ivi incluso il rispetto dei diritti sindacali,
- la gestione del capitale umano, ivi inclusa la gestione della ristrutturazione, la gestione delle carriere e l'occupabilità, il sistema di remunerazione, la formazione,
- la salute e la sicurezza sul lavoro,
- le relazioni con i consumatori, nonché la soddisfazione dei consumatori, l'accessibilità, i prodotti con possibili effetti sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori,
- le ripercussioni sui consumatori vulnerabili,
- la commercializzazione e la ricerca responsabili, e
- le relazioni con la comunità, ivi compreso lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

Le imprese possono ritenere utile fare affidamento su standard ampiamente riconosciuti e di alta qualità, ad esempio gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, oppure la norma ISO 26000.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di indicatori fondamentali di prestazione basati su aspetti quali:

- la diversità di genere e altri aspetti della diversità,
- i dipendenti aventi diritto al congedo parentale, suddivisi per sesso,
- i lavoratori che partecipano ad attività che presentano un rischio elevato di malattie o infortuni specifici,
- il numero di infortuni sul lavoro, i tipi di lesioni o malattie professionali,
- l'avvicendamento dei dipendenti,
- il rapporto dei dipendenti che lavorano in base a contratti a tempo determinato, suddivisi per sesso,
- le ore medie di formazione per anno per dipendente, per sesso,
- i processi di consultazione dei dipendenti,
- il numero di persone con disabilità occupate.

c. Rispetto dei diritti umani

Le imprese sono tenute a divulgare informazioni rilevanti sulle ripercussioni potenziali ed effettive delle loro attività sui titolari di diritti.

È considerata una buona prassi la pratica che prevede che un'impresa esprima il proprio impegno nel rispettare i diritti umani. Tale impegno può definire ciò che l'impresa si aspetta dalla sua direzione, dai suoi dipendenti e dai suoi partner commerciali in relazione ai diritti umani, ivi incluse le norme fondamentali del lavoro. Le informazioni possono spiegare i diritti ai quali detto impegno fa riferimento, ad esempio i diritti dei minori, delle donne, dei popoli indigeni⁽¹⁾, delle persone con disabilità⁽²⁾, delle comunità locali, dei piccoli agricoltori, delle vittime della tratta di esseri umani; nonché i diritti dei lavoratori, ivi compresi quelli di coloro che lavorano in base a contratti a tempo determinato, di lavoratori appartenenti alle catene di fornitura o di subappaltatori, di lavoratori migranti e delle loro famiglie.

Le imprese dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di effettuare divulgazioni rilevanti in materia di dovuta diligenza in relazione ai diritti umani, nonché sui processi e sulle modalità attuati per prevenire le violazioni dei diritti umani. Ciò può includere, ad esempio, le modalità con cui i contratti di un'impresa stipulati con le imprese della propria catena di fornitura trattano questioni relative ai diritti umani, nonché le procedure adottate da un'impresa per attenuare eventuali ripercussioni negative sui diritti umani e fornire un'adeguata soluzione in caso di violazione dei diritti umani.

⁽¹⁾ Ad esempio, in linea con la Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti del 1989 (n. 169) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

⁽²⁾ Ad esempio, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Tali divulgazioni rilevanti possono fornire una rappresentazione del modo in cui un'impresa si approccia, tra l'altro, allo standard sancito dal documento *Guiding Principles on Business and Human Rights implementing the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework*, agli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e alla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'ILO.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti e indicatori fondamentali di prestazione in merito a:

- eventi verificatisi che presentano un grave impatto sui diritti umani, relativi alle sue attività o alle sue decisioni,
- il processo di ricevimento e gestione dei reclami, nonché delle misure di attenuazione e soluzione di casi di violazione dei diritti umani,
- attività e fornitori soggetti a rischio significativo di violazioni dei diritti umani,
- processi e misure atti a prevenire la tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento, lavoro forzato o obbligatorio e lavoro minorile, lavoro precario e condizioni di lavoro non sicure, in particolare per quanto riguarda le aree geografiche soggette a rischio maggiore di esposizione alle violazioni,
- modalità di accesso ai propri stabilimenti, documenti e siti web da parte delle persone con disabilità,
- rispetto della libertà di associazione,
- impegno in relazione alle parti interessate.

d. Aspetti legati alla lotta contro la corruzione attiva e passiva

Le imprese sono tenute a divulgare informazioni rilevanti sulle loro modalità di gestione di eventi ed aspetti legati alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le imprese possono prendere in considerazione la possibilità di divulgare informazione in merito all'organizzazione, alle decisioni, agli strumenti di gestione e alle risorse destinate alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Le imprese possono altresì ritenere utile spiegare il modo in cui esse valutano la lotta contro la corruzione attiva e passiva, adottano misure per prevenire o attenuare le ripercussioni negative, monitorano l'efficacia e comunicano in merito a questo aspetto all'interno e all'esterno dell'impresa.

Le imprese possono trovare utile fare affidamento su standard ampiamente riconosciuti e di elevata qualità quali, ad esempio, gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali o la norma ISO 26000.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti e indicatori fondamentali di prestazione relativi ad aspetti quali:

- politiche, procedure e standard anticorruzione,
- criteri utilizzati nelle valutazioni dei rischi legati alla corruzione,
- processi di controllo interno e risorse allocate alla prevenzione della corruzione interna ed esterna,
- dipendenti che hanno ricevuto adeguata formazione,
- utilizzo di meccanismi di denuncia,
- numero di azioni legali pendenti o completate in relazione al comportamento lesivo della concorrenza.

e. Altri

Catene di fornitura

Ove opportuno e proporzionato, è previsto che le imprese divulghino informazioni rilevanti su questioni legate alla catena di fornitura che hanno implicazioni significative per l'andamento, i risultati, la posizione o l'impatto delle imprese stesse. In tale contesto rientrerebbero le informazioni necessarie per una comprensione generale della catena di fornitura dell'impresa e di come vengano considerate le questioni pertinenti di carattere non finanziario nella gestione della catena di fornitura stessa.

Qualora un'impresa ritenga che la divulgazione di informazioni dettagliate in merito a sviluppi imminenti o questioni oggetto di negoziazione possano compromettere gravemente la posizione dell'impresa, quest'ultima potrebbe soddisfare l'obiettivo generale della trasparenza divulgando informazioni sintetiche che non compromettono gravemente detta posizione.

Le divulgazioni rilevanti possono fornire una rappresentazione del modo in cui un'impresa approccia, gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, i *Guiding Principles on Business and Human Rights implementing the UN «Protect, Respect and Remedy» Framework* e standard pertinenti specifici dell'industria quali quelli definiti dal documento *Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains* sviluppato dalla FAO e dall'OCSE.

Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può prendere in considerazione la divulgazione di informazioni rilevanti e indicatori fondamentali di prestazione relativi ad aspetti quali il monitoraggio dei fornitori in relazione a:

- pratiche di lavoro, ivi incluso il lavoro minorile e il lavoro forzato, il lavoro precario, i salari, le condizioni di lavoro non sicure (includendo anche la sicurezza degli edifici, i dispositivi di protezione, la salute dei lavoratori) ⁽¹⁾,
- tratta di esseri umani e altre questioni in materia di diritti umani,
- emissioni di gas a effetto serra e altri tipi di inquinamento idrico e ambientale,
- deforestazione e altri rischi connessi alla biodiversità,

monitoraggio dell'impatto dell'impresa sui fornitori, ad esempio, in merito ai suoi termini di pagamento e ai suoi periodi di pagamento medi.

Minerali provenienti da zone di conflitto

Ove opportuno e proporzionato le imprese dovrebbero divulgare informazioni pertinenti sulla dovuta diligenza per garantire catene di fornitura responsabili per stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone colpite da conflitti e che presentano rischi elevati.

Le divulgazioni dovrebbero essere coerenti con l'*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk areas* e le sue integrazioni; In tale contesto, le imprese sono tenute a divulgare informazioni pertinenti sulle prestazioni delle politiche, delle pratiche e dei risultati delle imprese stesse in materia di dovuta diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto. Dovrebbero altresì comunicare le misure adottate per attuare il «quadro a cinque fasi» ⁽²⁾ per la dovuta diligenza basata sui rischi nella catena di fornitura dei minerali come indicato nell'*OECD Due Diligence Guidance*, tenendo conto della loro posizione nella catena di fornitura stessa.

Successivamente è previsto che le imprese divulgino indicatori fondamentali di prestazione relativi alla natura e al numero di rischi individuati, nonché alle misure adottate per prevenire e attuare tali rischi; oltre alle modalità attraverso le quali l'impresa ha rafforzato i suoi sforzi di dovuta diligenza nel corso del tempo.

Indicatori fondamentali di prestazione specifici

Tali indicatori includono: la proporzione di fornitori diretti pertinenti che hanno adottato e attuato una politica di dovuta diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto coerente con l'*OECD Due Diligence Guidance*; la proporzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro approvvigionati in maniera responsabile, che originano da zone di conflitto e soggette ad alto rischio; nonché la proporzione di clienti pertinenti che richiedono contrattualmente informazioni sulla dovuta diligenza relativa ai minerali provenienti da zone di conflitto a norma dell'*OECD Due Diligence Guidance*.

⁽¹⁾ Ad esempio, con riferimento al documento «*Resolution concerning decent work in global supply chains*» (in inglese) [Risoluzione relativa a condizioni di lavoro dignitose nelle catene di fornitura globali] adottata in occasione della 105ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (ILO, 2016) http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/texts-adopted/WCMS_497555/lang-en/index.htm.

⁽²⁾ OCSE (2016), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition*, (in inglese), OECD Publishing, Parigi. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252479-en>.

5 STANDARD DI COMUNICAZIONE

Nel preparare la sua dichiarazione di carattere non finanziario un'impresa può fare affidamento su standard internazionali, unionali o nazionali di elevata qualità, ampiamente riconosciuti. Alcuni standard coprono un'ampia varietà di settori e questioni tematiche (standard orizzontali); altri sono settoriali o specifici di una questione tematica. Alcuni si concentrano esclusivamente sulla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario; mentre altri si riferiscono alla trasparenza in un contesto più ampio.

Solitamente fare affidamento su uno standard ampiamente riconosciuto sviluppato tramite un debito processo fornisce alle imprese un modello strutturato per la comunicazione di questioni chiave di ampio interesse, limita l'onere amministrativo e rende le informazioni più facili da confrontare.

L'articolo 1 della Direttiva stabilisce che le imprese interessate «[...] possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito».

Un'impresa che fa affidamento su uno o più standard deve divulgare quale o quali standard abbia utilizzato per le sue divulgazioni specifiche. Ciò migliora la chiarezza e la comparabilità.

Il considerando 9 della Direttiva fornisce esempi degli standard di comunicazione esistenti. Tuttavia, tale elenco non dovrebbe essere considerato esaustivo.

Il considerando 9 della Direttiva stabilisce che:

«nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti».

Le imprese possono altresì ritenere opportuno l'utilizzo di altri standard di comunicazione, quali quelli menzionati nell'introduzione ai presenti orientamenti.

6 DIVULGAZIONE IN MERITO ALLA DIVERSITÀ DEL CONSIGLIO

Questa sezione fornisce orientamenti specifici volti ad aiutare le imprese quotate di grandi dimensioni⁽¹⁾ a preparare la descrizione della loro politica in materia di diversità del consiglio che deve essere inclusa nella dichiarazione sul governo societario⁽²⁾. La descrizione della politica in materia di diversità del consiglio non costituisce parte della dichiarazione di carattere non finanziario⁽³⁾. Di conseguenza la presente sezione degli orientamenti non pregiudica la necessità di divulgare informazioni rilevanti sulla diversità nell'ambito della dichiarazione di carattere non finanziario.

L'articolo 1 della Direttiva impone alle imprese quotate di grandi dimensioni di divulgare nella loro dichiarazione sul governo societario:

«una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta».

Aspetti di diversità

La descrizione della politica sulla diversità dovrebbe specificare quali criteri di diversità vengono applicati, nonché spiegare i motivi per la scelta degli stessi. Quando si scelgono questi criteri, tutti gli aspetti di diversità pertinenti dovrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare che il consiglio presenti una sufficiente diversità di punti di vista e competenze necessari per una buona comprensione degli affari attuali e dei rischi e delle opportunità a lungo termine relativi all'attività aziendale. La natura e la complessità dell'attività aziendale dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione dei profili necessari per garantire una ottimale diversità del consiglio, così come dovrebbe accadere per il contesto sociale e ambientale nel quale opera l'impresa.

⁽¹⁾ Mentre gli obblighi di informativa relativi alle informazioni di carattere non finanziario si applicano a soggetti di interesse pubblico di grandi dimensioni con più di 500 dipendenti, gli obblighi di informativa relativi alla diversità del consiglio si applicano soltanto alle imprese quotate di grandi dimensioni.

⁽²⁾ Come stabilito dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE.

⁽³⁾ Come indicato all'articolo 19, lettera a), della direttiva 2013/34/UE.

In generale gli aspetti di diversità dovrebbero riguardare l'età, il sesso o i contesti educativi e professionali. Ove pertinente in virtù della presenza geografica dell'impresa e del settore commerciale nel quale essa opera, è altresì opportuno includere la provenienza geografica, l'esperienza internazionale, la competenza in relazione a questioni pertinenti di sostenibilità, la rappresentanza dei dipendenti e altri aspetti quali, ad esempio, il contesto socioeconomico.

Nella scelta di un candidato in base ai criteri di diversità definiti, si dovrebbero prendere in considerazione le norme e i principi di non discriminazione⁽¹⁾ generalmente accettati.

Obiettivi

Le imprese dovrebbero divulgare obiettivi misurabili specifici per gli aspetti pertinenti relativi alla diversità. Risulta particolarmente utile fissare obiettivi quantitativi e tempistiche, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio di genere.

Attuazione e risultati

Le imprese dovrebbero indicare come vengono presi in considerazione gli obiettivi della loro politica sulla diversità nel contesto della pianificazione, selezione, nomina e valutazione della successione. Dovrebbero altresì comunicare il ruolo dei comitati del consiglio competenti nel quadro di tali processi. Le imprese dovrebbero altresì indicare se le informazioni sui criteri e sugli obiettivi di diversità sono state fornite alle parti interessate all'atto dell'elezione o del rinnovo dei membri del consiglio, laddove pertinente.

Le imprese dovrebbero divulgare lo stato dell'attuazione e i risultati almeno a partire dall'ultima dichiarazione, per tutti gli aspetti di diversità della politica. Qualora gli obiettivi di diversità non vengano soddisfatti, l'impresa dovrebbe comunicare come intende soddisfare gli obiettivi, nonché le tempistiche entro le quali detti obiettivi devono essere soddisfatti.

⁽¹⁾ In base a motivi quali l'origine etnica, la razza, la disabilità o l'orientamento sessuale.